



REGIONE DEL VENETO

**COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE
DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
PER IL VENETO**

BANDO PUBBLICO

Reg. UE 2021/2115, Art. 70

Codice intervento	SRA13
Nome intervento	ACA13 - impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola
Azione	13.2 - Adozione di tecniche di distribuzione di effluenti di allevamento palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato solido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016
Autorità di gestione regionale	Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione
Struttura regionale responsabile dell'intervento	Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria



da433dcd



INDICE

1. Descrizione generale
 - 1.1 Descrizione intervento
 - 1.2 Obiettivi
2. Ambito territoriale di applicazione
3. Beneficiari degli aiuti
 - 3.1 Soggetti richiedenti
 - 3.2 Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti
4. Operazioni ammissibili
 - 4.1 Operazioni previste
 - 4.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni
 - 4.3 Spese ammissibili
 - 4.4 Spese non ammissibili
 - 4.5 Impegni
 - 4.6 Obblighi
 - 4.7 Vincoli
 - 4.8 Termini e scadenze per l'esecuzione delle operazioni
5. Pianificazione finanziaria
 - 5.1 Importo finanziario a bando
 - 5.2 Forma ed entità del sostegno
 - 5.3 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni
 - 5.4 Aiuti di Stato
 - 5.5 Sanzioni e riduzioni
6. Criteri di selezione
 - 6.1 Criteri di priorità e punteggi
 - 6.2 Condizioni ed elementi di preferenza
7. Domanda di aiuto
 - 7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto
 - 7.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
8. Domanda di pagamento
 - 8.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento
 - 8.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
9. Verifiche e controlli sulle domande e sulle operazioni
10. Informativa trattamento dati personali
11. Informazioni, riferimenti e contatti
12. Allegati tecnici



1. Descrizione generale

1.1 Descrizione intervento

L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente ad adottare tecniche agronomiche di concimazione a bassa emissività per la distribuzione in campo di materiali organici di origine agricola e zootecnica, nel rispetto della specifica regolamentazione (Direttiva Nitrati), volte a salvaguardare le acque sotterranee e superficiali dall'inquinamento causato dai nitrati di origine agricola.

La riduzione delle emissioni di ammoniaca e dei gas collegati al potenziale inquinamento dell'aria da agricoltura e zootecnia rappresenta una priorità per il futuro dell'agricoltura dell'Unione. Nella pratica agricola ordinaria, la distribuzione in campo del letame bovino e separato solido da liquame bovino contribuisce all'emissione in atmosfera di ammoniaca, precursore del particolato atmosferico.

Il bando riguarda l'Azione 13.2 adozione di tecniche di distribuzione di effluenti di allevamento palabili, limitatamente al letame bovino/bufalino e/o separato solido di solo effluente bovino/bufalino.

1.2 Obiettivi

L'intervento concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2115:

- **Obiettivo specifico n. 4:** Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
- **Obiettivo specifico n. 5:** Promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche.

2. Ambito territoriale di applicazione

Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del territorio della Regione del Veneto.

Non sono ammissibili le superfici ricadenti al di fuori dall'ambito territoriale regionale.

3. Beneficiari degli aiuti

3.1 Soggetti richiedenti

- Agricoltori così come definiti dall'articolo 3 del regolamento UE n. 2021/2115;
- Enti pubblici gestori di aziende agricole.

3.2 Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti

- a. Condurre una UTE, come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 503 in Regione del Veneto;
- b. All'atto della presentazione della domanda di aiuto, disporre di idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di impegno con validità dal 1 gennaio del primo anno di impegno (2024).

4. Operazioni ammissibili

4.1 Operazioni previste

Adozione di tecniche agronomiche di concimazione a bassa emissività per la distribuzione in campo di materiali organici di origine zootecnica, nel rispetto della specifica regolamentazione (Direttiva Nitrati).



4.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni

- a) Utilizzare in via esclusiva letame bovino/bufalino e/o separato solido di solo effluente bovino/bufalino.
- b) Superficie minima oggetto di impegno: 1 ettaro.
- c) La superficie oggetto di intervento (SOI) complessiva deve essere almeno pari al 25% della SAU aziendale investita a seminativi ricadente in territorio regionale.
- d) Non sono ammesse le superfici ricadenti nell'area di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla normativa di settore (Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, L.R. n. 17 del 22/07/2022), compreso il relativo perimetro.
- e) L'intervento è applicabile alle sole superfici a seminativo.
- f) Sono escluse le superfici investite a colture orticole, colture florovivaistiche, fruttiferi, giardini, orti familiari, superfici disattivate/non seminative, impianti arborei-arbustivi, superfici boscate, prati permanenti, pascoli, prati-pascoli, short rotation forestry.

4.3 Spese ammissibili

Non applicabile all'intervento.

4.4 Spese non ammissibili

Non applicabile all'intervento.

4.5 Impegni

Impegni generali

- a) Qualora al momento di presentazione della domanda di aiuto i titoli di conduzione non coprano tutto il periodo quinquennale di impegno, il beneficiario si impegna al loro rinnovo entro e non oltre la data di scadenza del titolo di conduzione registrato nel Fascicolo Aziendale.
- b) L'intervento non è vincolato ad appezzamenti fissi: i terreni ad impegno possono variare negli anni in funzione dell'ordinamento e della rotazione colturale, assicurando comunque il mantenimento della consistenza della SOI finanziata seminativa aziendale in ZVN.
- c) Le superfici oggetto di impegno non vanno rese disponibili a soggetti diversi dal richiedente per lo spandimento agronomico degli effluenti e dei loro assimilati, ai sensi di quanto stabilito dalla disciplina regionale vigente (divieto di assenso). Si precisa che, nel caso di aziende agricole beneficiarie, che risultino firmatarie codichiaranti in Comunicazioni Nitrati di tipo congiunto, le superfici in conduzione ivi indicate, comprese quelle ad impegno nella presente SRA, non risultano "concesse in assenso", come disciplinato dal Quarto Programma d'Azione. In questi casi, infatti la superficie oggetto di impegno rimane nella piena disponibilità del codichiarante.

Impegni specifici

- d) Effettuare le distribuzioni in via esclusiva con letame bovino/bufalino e/o separato solido da solo effluente bovino/bufalino, come definito dal DM 25 febbraio 2016, n. 5046 e dalla disciplina regionale di recepimento.
- e) Nel caso di aziende non zootecniche, obbligo di conservare per tutto il periodo d'impegno la documentazione comprovante l'acquisizione del letame o dimostrare tale acquisizione tramite i dati ricavabili da supporti informativi regionali.
- f) I beneficiari sono tenuti a compilare il registro delle concimazioni (ReC) con l'applicativo web regionale A58-03, per le superfici agricole a impegno, anche in caso di SAU minore a 14,8 ettari.
- g) Prevedere sempre ad ogni distribuzione, anche frazionata, l'interramento contestuale alla distribuzione dei materiali palabili, al fine di limitare al massimo le emissioni.
- h) È sempre vietata l'utilizzazione di Fosforo di sintesi chimica su qualsiasi coltura nelle superfici ad impegno.
- i) Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura ex D. lgs n. 99/1992 e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009, come individuati dal DM 10.10.2022 (GU



29/12/2022), per soddisfare il fabbisogno della coltura nel rispetto del MAS sulle superfici seminate della SAU in conduzione.

4.6 Obblighi

L'intervento rientra nell'ambito dell'articolo 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115, in materia di Condizionalità Rafforzata.

I beneficiari sono pertanto tenuti – nel periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto – al rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di Condizionalità Rafforzata in applicazione del Titolo III, sezione 2 del Reg. (UE) 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di Condizionalità Rafforzata comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV- del Reg. (UE) 2021/2116 e al Reg. (UE) 2022/1172.

I requisiti di baseline previsti in applicazione dell'art. 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, così come recepiti a livello nazionale e regionale, sono di seguito riportati:

1. Requisiti di gestione obbligatoria (CGO) e norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) stabilite ai sensi del Titolo III, capo I, sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115;
2. Condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115;
3. Requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali;
4. Altri requisiti obbligatoria pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.

Il presente intervento rientra, inoltre, fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di Condizionalità sociale definite all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e ai sensi del relativo Decreto Interministeriale del 28.12.2022, n. 664304.

4.7 Vincoli

Il periodo di impegno è di cinque anni e ha inizio a partire dal 01/01/2024.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

4.8 Termini e scadenze per l'esecuzione delle operazioni

Non applicabile all'intervento.

5. Pianificazione finanziaria

5.1 Importo finanziario a bando

L'importo a bando è di 8.000.000,00 euro.

5.2 Forma ed entità del sostegno

L'entità del sostegno è la seguente: 80 euro/ettaro/anno



5.3 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Si applicano le norme del capitolo 10 del CSR 2023-2027, paragrafo “Divieto di doppio finanziamento e cumulabilità degli aiuti”, che assicura il rispetto dell’art. 36 del Reg. (UE) 2021/2116.

Il CSR 2023-2027 assicura che la medesima spesa finanziata a titolo del FEAGA o del FEASR non benefici di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione.

A titolo del FEASR un'operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC e da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da altri strumenti dell'Unione solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

Sulla medesima superficie l'intervento non è cumulabile con altri interventi Agro-Climatico-Ambientali riferiti all'art. 70 (Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione) del Reg. (UE) 2115/2021 e con gli impegni in corso a valere dei Tipi di intervento di cui all'art. 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) e all'art. 29 (Agricoltura biologica) del Reg. (UE) 1305/2013.

La cumulabilità con gli Eco-schemi di cui art. 31 (Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali) è disciplinata in base alle disposizioni attuative nazionali e regionali (DDR 55/2023 e s.m.i.) in materia di Eco-schemi.

5.4 Aiuti di Stato

L'intervento è compreso nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE.

5.5 Sanzioni e riduzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per l'intervento, ai sensi della normativa europea (Reg. (UE) n. 2021/2015 e Reg. (UE) n. 2021/2016, in particolare il Titolo IV, Capo IV), del Capitolo 7.3 del PSN PAC Italia e delle norme attuative nazionali, si applicano riduzioni dell'aiuto, progressive in funzione delle inadempienze rilevate, che possono arrivare, fino alla decadenza della domanda di aiuto e al recupero degli importi eventualmente erogati nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

6. Criteri di selezione

6.1 Criteri di priorità e punteggi

Le graduatorie di merito nell'ambito dell'Intervento sono stabilite secondo principi e criteri di priorità come sotto declinati.

Per ciascun criterio di priorità è attribuibile un solo punteggio.

Le informazioni a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il punteggio richiesto sono presenti nella domanda e nelle dichiarazioni specifiche relative all'intervento.



Principio di selezione 1 - Provenienza degli effluenti zootecnici e loro assimilati (aziendale, regionale, ecc.);

Criterio di priorità 1.1 – Provenienza degli effluenti	Punti
1.1.1 Provenienza aziendale degli effluenti zootecnici bovini/bufalini	25

Criterio di assegnazione:

L'azienda utilizza effluenti zootecnici esclusivamente di propria produzione come desumibile dalla comunicazione di spandimento in vigore.

Principio di selezione 2 - Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria

Criterio di priorità 2.1 - Piano regionale di qualità dell'aria	Punti
2.1.1 SOI in Comuni ad intervento prioritario, di cui alle zone definite dal Piano regionale di qualità dell'aria e dai relativi provvedimenti attuativi $\geq 50\%$	25

Criterio di assegnazione:

SOI ricadente per almeno il 50% in Comuni ad intervento prioritario, di cui alle zone definite dal Piano regionale di qualità dell'aria e dai relativi provvedimenti attuativi. L'elenco di detti Comuni e inclusi nell'ambito territoriale di applicazione dell'Intervento è riportato in Allegato 12.1 al presente bando

Principio di selezione 3 - Entità della superficie soggetta a impegno (SOI)

Criterio di priorità 3.1 – Estensione della superficie oggetto di impegno	Punti
3.1.1 $1 \text{ ettaro} \leq \text{SOI} < 10 \text{ ettari}$	15
3.1.2 $10 \text{ ettari} \leq \text{SOI} < 15 \text{ ettari}$	10

Criterio di assegnazione:

Il punteggio viene attribuito in base alla SOI.

Criterio di priorità 3.2 – Percentuale della SOI rispetto alla SAU aziendale	Punti
3.2.1 $\text{SOI} \geq 50\%$ della SAU aziendale	15
3.2.2 $35\% \leq \text{SOI} < 50\%$ della SAU aziendale	10

Criterio di assegnazione:

Il punteggio viene attribuito in base alla SOI rispetto alla SAU aziendale.



Principio di selezione 4 - Aree caratterizzate da criticità ambientali

Criterio di priorità 4.1 – adiacenza ai corpi idrici della rete WISE	Punti
4.1.1 SOI in adiacenza ai corpi idrici della rete WISE monitorata	20

Criterio di assegnazione:

Presenza di SOI in adiacenza ai corpi idrici della rete WISE monitorata che, ai sensi del DM del Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del 17 luglio 2009, individua le informazioni territoriali e le modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque (Direttiva 2000/60/CE).

6.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine crescente dell'estensione della superficie oggetto d'impegno, quindi attribuendo precedenza alle domande di aiuto caratterizzate da SOI minore.

7. Domanda di aiuto**7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto**

Il soggetto richiedente presenta la domanda di aiuto all'Agenzia veneta per i pagamenti (Avepa), secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali generali del CSR 2023-2027, entro i termini stabiliti dal provvedimento di approvazione del bando.

Qualora tale data coincida con un sabato, una domenica o altro giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno non festivo seguente.

Costituiscono condizioni di irricevibilità della domanda:

- il mancato rispetto dei termini di scadenza per la presentazione delle domande
- la mancanza degli elementi che consentono di individuare inequivocabilmente il soggetto richiedente
- la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Non è prevista documentazione da allegare alla domanda di aiuto.

L'istruttoria della domanda viene svolta secondo il presente bando, nonché gli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027 e le procedure definite da Avepa.

8. Domanda di pagamento**8.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento**

Il beneficiario presenta domanda di pagamento all'Avepa, per il primo anno di impegno (2024) e per gli anni successivi, secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali generali del CSR 2023-2027 e le procedure definite da Avepa.



8.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Non è prevista la presentazione di documentazione da allegare alla domanda di pagamento.

L'istruttoria della domanda viene svolta secondo il presente bando, nonché gli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027 e le procedure definite da Avepa.

9. Verifiche e controlli sulle domande e sulle operazioni

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2116 dei relativi atti di esecuzione e delegati della Commissione europea e delle norme nazionali di attuazione.

A seconda dell'intervento interessato, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'intervento.

A seconda dell'intervento interessato e del tipo di beneficiario, i controlli hanno ad oggetto diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 2021/2116 e relativi atti di esecuzione e delegati della Commissione europea (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 5.5.

10. Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, email: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando in attuazione del Complemento per lo Sviluppo rurale 2023-2027 per il Veneto (DGR n. 14 del 10/01/2023), nell'ambito del PSN PAC 2023-2027 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://AVEPA.it/privacy> ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.



11. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria,
Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia

Tel.041/2795439 – Fax 041/2795448

e-mail: agroambientecacciapesca@regione.veneto.it

PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Sito internet: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-veneto-23-27>

AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti

via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova

Tel. 049/7708711

e-mail: direzione@avepa.it

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it>



12. Allegati tecnici

Allegato 12.1 - Comuni ad intervento prioritario, di cui alle zone definite dal Piano regionale di qualità dell'aria, inclusi nell'ambito territoriale di applicazione del presente intervento (valido per l'applicazione del Criterio di priorità 2.1)

ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	CODICE ZONA 2020	NOME ZONA 2020
23016	Buttapietra	VR	IT0521	Agglomerato VR
23021	Castel d'Azzano	VR	IT0521	Agglomerato VR
23038	Grezzana	VR	IT0521	Agglomerato VR
23052	Negrar	VR	IT0521	Agglomerato VR
23071	San Giovanni Lupatoto	VR	IT0521	Agglomerato VR
23073	San Martino Buon Albergo	VR	IT0521	Agglomerato VR
23082	Sommacampagna	VR	IT0521	Agglomerato VR
23083	Sona	VR	IT0521	Agglomerato VR
23091	Verona	VR	IT0521	Agglomerato VR
23096	Villafranca di Verona	VR	IT0521	Agglomerato VR
24013	Bolzano Vicentino	VI	IT0520	Agglomerato VI
24038	Dueville	VI	IT0520	Agglomerato VI
24061	Montecchio Maggiore	VI	IT0520	Agglomerato VI
26008	Carbonera	TV	IT0518	Agglomerato TV
26009	Casale sul Sile	TV	IT0518	Agglomerato TV
26043	Mogliano Veneto	TV	IT0518	Agglomerato TV
26055	Paese	TV	IT0518	Agglomerato TV
26059	Ponzano Veneto	TV	IT0518	Agglomerato TV
26063	Preganziol	TV	IT0518	Agglomerato TV
26064	Quinto di Treviso	TV	IT0518	Agglomerato TV
26069	Roncade	TV	IT0518	Agglomerato TV
26086	Treviso	TV	IT0518	Agglomerato TV
26091	Villorba	TV	IT0518	Agglomerato TV
26095	Zero Branco	TV	IT0518	Agglomerato TV
27020	Marcon	VE	IT0517	Agglomerato VE
27021	Martellago	VE	IT0517	Agglomerato VE
27023	Mira	VE	IT0517	Agglomerato VE
27031	Quarto d'Altino	VE	IT0517	Agglomerato VE
27037	Scorze'	VE	IT0517	Agglomerato VE
27038	Spinea	VE	IT0517	Agglomerato VE
27042	Venezia	VE	IT0517	Agglomerato VE
28016	Cadoneghe	PD	IT0519	Agglomerato PD
28044	Legnaro	PD	IT0519	Agglomerato PD
28057	Montebelluna	PD	IT0519	Agglomerato PD
28058	Noventa Padovana	PD	IT0519	Agglomerato PD
28060	Padova	PD	IT0519	Agglomerato PD
28069	Ponte San Nicolò	PD	IT0519	Agglomerato PD
28085	Saonara	PD	IT0519	Agglomerato PD
28100	Vigonza	PD	IT0519	Agglomerato PD

